



Bern,

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità: avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere la consultazione in merito all'avamprogetto di attuazione e di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, entrata in vigore il 1° luglio 2004, è il primo, e finora unico, trattato internazionale sulla criminalità informatica e in rete. La Convenzione impone agli Stati aderenti di adeguare la propria legislazione alle sfide delle nuove tecnologie informatiche. La prima parte contiene disposizioni penali sostanziali, che mirano ad armonizzare il diritto penale degli Stati aderenti. Nella seconda parte vengono fissate le norme procedurali: si tratta prevalentemente di questioni riguardanti la raccolta e la conservazione di prove costituite da dati elettronici nelle inchieste penali. Infine, la Convenzione stabilisce i criteri della cooperazione internazionale in materia penale, che dovrà essere rapida ed efficiente. La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione il 23 novembre 2001.

Grazie alle disposizioni in materia di «diritto penale informatico» entrate in vigore il 1° gennaio 1995, il diritto penale sostanziale rispetta per ampi tratti i requisiti della Convenzione. Occorre però adeguare la normativa riguardante l'accesso illegale a un sistema per l'elaborazione di dati, il cosiddetto *hacking* (art. 143^{bis} del Codice penale). A tal fine si propone di ampliare la gamma di atti passibili di pena, in modo da rendere perseguibili anche coloro che mettono a disposizione e fanno circolare programmi e dati nella consapevolezza che saranno usati per accedere illegalmente a un sistema informatico.

Dal punto di vista procedurale, il Codice di diritto processuale penale svizzero approvato dal Parlamento il 5 ottobre 2007, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, adempie i requisiti della Convenzione.

Per attuare la Convenzione è indispensabile introdurre una nuova disposizione in materia di assistenza giudiziaria (nuovo art. 18^b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale), che attribuisca all'autorità d'esecuzione svizzera la facoltà di ordinare la trasmissione dei dati sul traffico informatico prima che si concluda la procedura di assistenza



giudiziaria. Tale misura è giustificata dalla labilità di alcuni dati elettronici. Tuttavia, la sua applicazione è limitata a due casi ben determinati ed è soggetta a restrizioni tali da garantire un'adeguata tutela dei diritti degli interessati.

Vi invitiamo a esprimervi sull'allegato rapporto concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione sulla cybercriminalità, nonché sull'avamprogetto del decreto federale di modifica del Codice penale e della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.

Vi preghiamo di inviare i vostri pareri all'Ufficio federale di giustizia, Settore diritto penale internazionale, 3003 Berna, entro il **30 giugno 2009**.

Ulteriori copie della documentazione posta in consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Vi ringraziamo sin d'ora della vostra preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Eveline Widmer-Schlumpf

Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto del decreto federale e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)
- Testo della Convenzione del Consiglio d'Europa (d, f)